

	Presidente Componenti	Gualtiero Mazzi Nerino Chiereghin Fabrizio Comencini Marco Mazzoni Nicoletti Luigi
--	--------------------------	--

Deliberazione n. 84 del 7 ottobre 2020

OGGETTO: Definizione della controversia A.G. / SKY ITALIA (GU14/249911/2020).

IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

Preso atto che nella seduta odierna, tenuta presso la sede di Mestre (VE), via Poerio n. 34, la composizione del Comitato è quella riportata nella seguente tabella:

	Presente	Assente
Gualtiero Mazzi	X	
Nerino Chiereghin	X	
Fabrizio Comencini	X	
Marco Mazzoni Nicoletti	X	
Luigi Perissinotto	X	

Preso atto altresì della presenza della dott.ssa Carla Combi, Dirigente dell'Ufficio Supporto Corecom del Consiglio regionale del Veneto, che svolge le funzioni di verbalizzante;

Vista la Legge regionale 10 agosto 2001, n. 18 ed in particolare l'art. 3 "*Funzioni del Presidente*";

Visto il Regolamento interno di organizzazione e funzionamento del Comitato ed in particolare l'art. 7 "*Verbale delle sedute*";

Preso atto che il Presidente ha designato quale Relatore la dott.ssa Carla Combi, Dirigente dell'Ufficio Supporto Corecom del Consiglio regionale del Veneto, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento interno di organizzazione e funzionamento del Comitato;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche";

Visto l'art. 12 della l.r. 10 agosto 2001, n. 18 recante "*Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Corecom)*" ai sensi del quale "*Il Comitato svolge le funzioni di governo, di garanzia e di controllo di rilevanza locale del sistema delle comunicazioni delegate dall'Autorità ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249 e del Regolamento adottato dall'Autorità con deliberazione n. 53 del 28 aprile 1999*" (comma 1) e, in particolare, la "*istruttoria in materia di controversie tra ente gestore del servizio di telecomunicazioni e utenti privati*" (comma 2, lettera z);

Vista la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante "*Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*" (di seguito denominato *Regolamento*), come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 353/19/CONS;

Vista la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante "*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*" (di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi*) come modificato da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

Vista la “Convenzione per il conferimento e l'esercizio della delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni”, sottoscritta in data 26 marzo 2018 tra l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e il Comitato Regionale per le Comunicazioni del Veneto;

Vista l'istanza di A.G. del 27/02/2020 acquisita con protocollo n. 0088321 del 27/02/2020;

Visti gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria;

Considerato, sulla base della documentazione istruttoria acquisita agli atti, quanto segue:

1. La posizione dell'istante

Sottoscrizione Pacchetto Sky Calcio in data 07.04.2017: veniva garantita la trasmissione di tutte le partite di Serie A e B. Tuttavia, pur mantenendo invariato il costo dell'abbonamento, non vengono più trasmesse tutte le partite (Serie A - 30%, Serie B nessuna partita: tifoso Hellas Verona non ho potuto guardare nessuna partita di tale squadra); anzi, si rinvia la visione di alcune di esse ad altra emittente a pagamento (DAZN), al costo di Euro 9.90 al mese.

Richieste:

- i. esatto adempimento del contratto (fruizione e visione intero campionato di Serie A e Serie B);
- ii. restituzione somme indebitamente riscosse dalla data di sottoscrizione del contratto ad oggi, oltre interessi e rivalutazione;
- iii. corresponsione di un equo indennizzo per parziale erogazione / inadempimento / malfunzionamento / interruzione del servizio pattuito;
- iv. immediata riduzione del prezzo di abbonamento;
- v. risarcimento danni subiti.

2. La posizione dell'operatore

La società SKY Italia s.r.l. non depositava documentazione né memorie di replica.

3. Motivazione della decisione

Alla luce di quanto emerso dall'istruttoria svolta le richieste dell'istante non possono trovare accoglimento, come di seguito precisato.

Si rileva, infatti, un'evidente carenza documentale: l'utente non ha prodotto agli atti alcuna documentazione che possa consentire una valutazione corretta delle doglianze.

Non è stata prodotta copia del contratto stipulato se non una semplice Richiesta di Abbonamento residenziale Satellite, dalla quale non si evince nel dettaglio quali siano i contenuti del contratto e dell'offerta.

Per quanto riguarda la richiesta **sub i)** la stessa non può essere accolta in quanto, come detto, non è stata prodotta documentazione adeguata a consentire una precisa valutazione circa l'esatto adempimento del contratto da parte di SKY, sia in termini di costi che in termini di offerta proposta e contrattualizzata.

Per quanto riguarda la richiesta **sub ii)** la stessa non può essere accolta in quanto non sono state prodotte le fatture che il ricorrente afferma di aver pagato in pendenza del presunto disservizio, impedendo di fatto qualsivoglia quantificazione di un eventuale rimborso, se dovuto.

Per quanto concerne la richiesta **sub iii)** relativa all'indennizzo per il malfunzionamento/disservizio, si ritiene che non possa essere accolta in quanto il ricorrente non ha prodotto agli atti alcun reclamo riguardante la (presunta) mancata trasmissione di alcune partite di serie A e di serie B. Si ricorda, in proposito, che secondo quanto espresso in modo oramai consolidato dall'Agcom, assurge a principio generale quello secondo cui, a fronte di un qualsivoglia disservizio, l'utente è onerato di provvedere ad una tempestiva segnalazione all'operatore al fine di metterlo nella condizione di intervenire per risolvere la problematica.

Per quanto riguarda la richiesta **sub iv)** la stessa non può essere accolta in quanto da un lato risulta caratterizzata da una formulazione oltre modo generica (“immediata riduzione del prezzo di abbonamento”) e, dall'altro, in quanto qualsivoglia modifica di un profilo tariffario afferisce esclusivamente all'aspetto delle gestione commerciale del cliente che, come tale, esula dalla sfera di competenza dello scrivente Corecom.

Per quanto riguarda, infine, il punto **sub v)** si rileva che ai sensi dell'art. 20, commi 4 e 5 del Regolamento, l'oggetto della pronuncia esclude ogni richiesta risarcitoria essendo, viceversa, limitata agli eventuali indennizzi previsti dal contratto, dalle Carte dei Servizi, nonché nei casi individuati dalle disposizioni normative o dalle delibere dell'Autorità.

Resta, infatti, salvo il diritto dell'utente di rivolgersi all'Autorità giudiziaria ordinaria per il risarcimento del danno e quindi, la domanda di risarcimento dei danni è da considerarsi inammissibile

Considerato che i competenti uffici hanno provveduto a svolgere l'istruttoria e a formulare le relative proposte, altresì illustrando il contenuto dell'allegato alla presente deliberazione;

All'unanimità dei voti espressi a scrutinio palese

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. rigetta l'istanza di G.A. nei confronti di SKY ITALIA S.R.L.
2. ai sensi dell'articolo 20, comma 3, del “Regolamento”, il presente provvedimento costituisce un ordine dell'Autorità ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259;
3. è fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Il Dirigente
Dott.ssa Carla Combi

Il Presidente
Avv. Gualtiero Mazzi

Il verbalizzante
Dott.ssa Carla Combi